



Direzione Centrale Sviluppo Ricerca e Mercato del lavoro
Servizio Mercato del lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico

DETERMINAZIONE

N. 1 del 25/01/2018

Oggetto: **Modifica ed integrazione** del “*BANDO DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE E DELLE MICROIMPRESE PER “INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO – PROGRAMMA 2017” AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 14 SETTEMBRE 2004, N.267.*” e del relativo *Allegato 9_Elenco codici ATECO*.
ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA.

Il Dirigente del Servizio Mercato del Lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 21/12/2017, registrata all'indice generale al n. 1834 del 27/12/2017 e pubblicata all'Albo Pretorio on line in data 28/12/2017, è stato approvato il *Bando di concessione delle agevolazioni a favore delle piccole imprese e delle microimprese per "interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano – programma 2017" ai sensi del decreto del ministro delle attività produttive 14 settembre 2004, n.267.* con i relativi allegati;
- in modo particolare, con la sopra citata Determinazione è stato approvato, tra gli altri, l'*Allegato 9_Elenco codici ATECO*, contenente i codici Ateco 2007 relativi alle attività imprenditoriali ammissibili alla presentazione della domanda di partecipazione, così come previsto dall'art. 6 del Bando stesso;
- il Bando in oggetto, prevede la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del **65%** delle spese totali effettivamente sostenute e quietanzate per la realizzazione di progetti imprenditoriali relativi a piccole imprese e micro imprese (artigiane, industriali, commerciali, di servizi e sociali); nel dettaglio, l'art. 8.3 del Bando prevede che *"Il 50% dell'agevolazione concessa è soggetto a rimborso, ai sensi dell'art. 72, comma 2 della legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289). Il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate è determinato in misura dello 0,50% annuo. Il rimborso verrà effettuato secondo un piano di ammortamento, in rate trimestrali, in ogni caso della durata non superiore ad **anni tre**. La decorrenza del rimborso inizia il trimestre successivo all'erogazione a titolo di saldo e a seguito di comunicazione al beneficiario del piano di rientro a cura del Servizio Mercato del Lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico"*;
- la Determinazione Dirigenziale n. 13 del 21/12/2017 ha, altresì, stabilito che la scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione al Bando è fissata nel novantesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione della medesima all'Albo Pretorio on line, ovvero nel **28/03/2018**;

Rilevato che

- durante le attività di orientamento e divulgazione del Bando, le associazioni datoriali invitate hanno lamentato la potenziale difficoltà che potrebbero avere le imprese, con particolare riferimento a quelle di recente costituzione, di restituire il 50% del contributo ricevuto in soli 3 anni, così come previsto dall'art. 8.3 del Bando;

Preso atto che

- con nota pervenuta a mezzo PEC allo scrivente Servizio, acquisito al Protocollo Generale dell'Ente al PG/2018/57509 del 18/01/2018, le Associazioni dell'Artigianato e delle PMI della Provincia di Napoli (CONFARTIGIANATO, CNA, CLAAI) - in seguito alle attività di orientamento e divulgazione del Bando di cui sopra - hanno chiesto *"l'allungamento dei termini di rimborso...omissis...Tale richiesta è motivata dalla necessità offrire alle Piccole e Microimprese esistenti e, soprattutto, a quelle da costituire - soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal citato Bando - una rata da rimborsare di minore importo determinando, in tal modo, una condizione di maggior beneficio utile al consolidamento dell'investimento. Pertanto, si chiede di valutare la possibilità che il periodo di tre anni previsto dal citato bando possa diventare almeno di cinque anni"*;

- l'Assessorato al Bilancio, al Lavoro e alle Attività Economiche, con nota PG/2018/59724 del 18/01/2018 ha chiesto di verificare l'accogliabilità delle medesime proposte ad esso formulate dalle Associazioni di cui sopra;
- con nota PG/2018/73494 del 23/01/2018, l'Assessorato al Bilancio, al Lavoro e alle Attività Economiche ha rappresentato che *"...dalla lettura dell'Allegato 9 al bando, denominato Elenco codici ATECO, risulta con palese evidenza un errore materiale nella pubblicazione dello stesso, dovuto, verosimilmente, allo scambio dei relativi files tra i componenti del gruppo di lavoro per mezzo di posta elettronica. Difatti, l'elenco contiene una serie di Codici ATECO che, nel corso degli incontri avuti tra i rispettivi uffici per programmare la misura, si era convenuto di escludere in quanto non in linea con lo spirito del bando e con la visione di sviluppo economico del territorio di questo Assessorato mentre non sono previsti alcuni codici che, per analoghe, opposte motivazioni, si era convenuto di inserire..."* trasmettendo, di conseguenza, il file licenziato a valle di detti incontri per la rettifica di detto allegato;

Considerato che

- bisogna tener presente che nel mettere in campo tutte le iniziative volte a rafforzare e consolidare il tessuto produttivo della città, non si debba indebolire e/o aggravare ulteriormente le imprese napoletane attraverso un meccanismo troppo oneroso di restituzione della quota del contributo soggetta a rimborso, così come previsto dall'art. 72, comma 2 della L. 289/2002, anche in considerazione dell'attuale scenario di crisi socio-economica nazionale che si riflette nel contesto di riferimento e di azione del Bando;

Ritenuto, sulla scorta di quanto innanzi espresso e al fine di perseguire gli obiettivi fondamentali del Bando e nell'ottica di stimolare quanto più possibile il *favor participationis*, dover procedere:

- all'approvazione delle modifiche ed integrazioni dell'**Allegato 9_Elenco codici ATECO**, ammissibili alla presentazione della domanda di partecipazione al *"Bando di concessione delle agevolazioni a favore delle piccole imprese e delle microimprese per "Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano – programma 2017"*;
- all'approvazione dell'**estensione del periodo di restituzione da tre a cinque anni** della quota del contributo soggetta a rimborso e, di conseguenza:
 - sostituire nel paragrafo 7.2 sub a) del Bando il periodo:
*"L'unità locale oggetto del Progetto, deve essere ubicata in una delle Municipalità di cui all'ART 5, e mantenuta nelle stesse per almeno **tre anni** dalla data (...)"*
con il seguente:
*"L'unità locale oggetto del Progetto, deve essere ubicata in una delle Municipalità di cui all'ART 5, e mantenuta nelle stesse per almeno **cinque anni** dalla data (...)"*
 - sostituire nel paragrafo 8.3 del Bando il periodo:
*"Il rimborso verrà effettuato secondo un piano di ammortamento, in rate trimestrali, in ogni caso della durata non superiore ad **anni tre** (...)"*
con il seguente:
*"Il rimborso verrà effettuato secondo un piano di ammortamento, in rate trimestrali, in ogni caso della durata non superiore ad **anni cinque** (...)"*
 - sostituire nel paragrafo 16.4 del Bando, il periodo:

*“Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (...) dovranno essere tenuti a disposizione dall’impresa (...) fino a **3 anni** successivi alla data di ultimazione degli investimenti e comunque sino al completamento del piano di rimborso (...)”*

con il seguente:

*“Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (...) dovranno essere tenuti a disposizione dall’impresa (...) fino a **5 anni successivi** alla data di ultimazione degli investimenti e comunque sino al completamento del piano di rimborso (...)”*

- sostituire nel paragrafo 16.5 del Bando il periodo:

*“I beni per i quali è stato concesso il contributo devono essere vincolati all’uso previsto dal Progetto per almeno **tre anni** dalla data di ultimazione del programma di investimento e comunque sino al completamento del piano di rimborso della quota del contributo soggetta a restituzione”*

con il seguente:

*“I beni per i quali è stato concesso il contributo devono essere vincolati all’uso previsto dal Progetto per almeno **cinque anni** dalla data di ultimazione del programma di investimento e comunque sino al completamento del piano di rimborso della quota del contributo soggetta a restituzione, fatta eccezione per i casi in cui, dietro richiesta esplicita del Beneficiario, venga accertata e valutata dal dirigente del Servizio l’obsolescenza o l’inservibilità del bene. In tal caso il termine minimo per l’alienazione del bene è stabilito in **3 anni**”*

- sostituire nel paragrafo 18.15 punto b) del Bando il periodo:

*“(...) piena e libera disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzata l’iniziativa per un periodo non inferiore a **3 anni** dalla data di ultimazione dell’investimento e sino al completamento del piano di rimborso della quota del contributo soggetto a restituzione (...)”*

con il seguente:

*“(...) piena e libera disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzata l’iniziativa per un periodo non inferiore a **5 anni** dalla data di ultimazione dell’investimento e sino al completamento del piano di rimborso della quota del contributo soggetto a restituzione (...)”*

- sostituire nel paragrafo 19.1 del Bando il periodo:

*“Il Servizio Mercato del Lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico effettua a suo insindacabile giudizio tutte le verifiche documentali/d’ufficio nonché le visite ispettive (...) dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, fino ai **tre anni** successivi alla data di ultimazione degli investimenti ...”*

con il seguente:

*“Il Servizio Mercato del Lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico effettua a suo insindacabile giudizio tutte le verifiche documentali/d’ufficio nonché le visite ispettive (...) dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, fino ai **cinque anni** successivi alla data di ultimazione degli investimenti”*

- di conseguenza, a differire la data di scadenza per la consegna delle istanze di partecipazione al Bando *de quo* in modo da poter garantire, alla luce delle variazioni intervenute con la

presente Determinazione, in regime di *par condicio* il tempo minimo congruo a tutti i soggetti interessati per la redazione e consegna del progetto di investimento;

Considerato che

- a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate al Bando, è necessario adottare una procedura che garantisca a coloro che hanno nel frattempo presentato l'istanza di partecipazione, la facoltà di rettificare sostituendo la proposta progettuale presentata con una nuova istanza in linea con le disposizioni del presente provvedimento;

Precisato

- che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto ed in osservanza di quanto disposto all'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 che impongono al responsabile del procedimento, ai titolari degli uffici competenti per l'adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimento finale un dovere di astensione in caso di situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale;

Attestata

- la regolarità e correttezza dell'attività amm.va e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, c.1, del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 13, c.1, lett. b) e 17, c.2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di C.C. del 28/02/2013 n. 4 da parte del Dirigente del Servizio Mercato del Lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico che sottoscrive l'atto;

Visto

- il D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, e in particolare gli artt. 107, 183 e 192;
- l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti:

- nota PG/2018/57509 del 18/01/2018;
- nota PG/2018/59724 del 18/01/2018;
- nota PG/2018/73494 del 23/01/2018;
- Allegato 9_Elenco codici ATECO;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si ritengono integralmente riportati:

- 1. Approvare le modifiche e le integrazioni all'Allegato 9_Elenco codici ATECO**, relativo ai codici ATECO 2007 ammissibili alla presentazione della domanda di partecipazione al *“Bando di concessione delle agevolazioni a favore delle piccole imprese e delle microimprese per “Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano – programma 2017”*;
- 2. approvare l'estensione da tre a cinque anni del periodo di restituzione della quota del contributo soggetta a rimborso** e, di conseguenza:
 - sostituire nel paragrafo 7.2 sub a) del Bando il periodo:

*“L’unità locale oggetto del Progetto, deve essere ubicata in una delle Municipalità di cui all’ART 5, e mantenuta nelle stesse per almeno **tre anni** dalla data (...)”*

con il seguente:

*“L’unità locale oggetto del Progetto, deve essere ubicata in una delle Municipalità di cui all’ART 5, e mantenuta nelle stesse per almeno **cinque anni** dalla data (...)”*

- sostituire nel paragrafo 8.3 del Bando il periodo:

*“Il rimborso verrà effettuato secondo un piano di ammortamento, in rate trimestrali, in ogni caso della durata non superiore ad **anni tre** (...)”*

con il seguente:

*“Il rimborso verrà effettuato secondo un piano di ammortamento, in rate trimestrali, in ogni caso della durata non superiore ad **anni cinque** (...)”*

- sostituire nel paragrafo 16.4 del Bando, il periodo:

*“Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (...) dovranno essere tenuti a disposizione dall’impresa (...) fino a **3 anni** successivi alla data di ultimazione degli investimenti e comunque sino al completamento del piano di rimborso (...)”*

con il seguente:

*“Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (...) dovranno essere tenuti a disposizione dall’impresa (...) fino a **5 anni successivi** alla data di ultimazione degli investimenti e comunque sino al completamento del piano di rimborso (...)”*

- sostituire nel paragrafo 16.5 del Bando il periodo:

*“I beni per i quali è stato concesso il contributo devono essere vincolati all’uso previsto dal Progetto per almeno **tre anni** dalla data di ultimazione del programma di investimento e comunque sino al completamento del piano di rimborso della quota del contributo soggetta a restituzione”*

con il seguente:

*“I beni per i quali è stato concesso il contributo devono essere vincolati all’uso previsto dal Progetto per almeno **cinque anni** dalla data di ultimazione del programma di investimento e comunque sino al completamento del piano di rimborso della quota del contributo soggetta a restituzione, fatta eccezione per i casi in cui, dietro richiesta esplicita del Beneficiario, venga accertata e valutata dal dirigente del Servizio l’obsolescenza o l’inservibilità del bene. In tal caso il termine minimo per l’alienazione del bene è stabilito in **3 anni**”*

- sostituire nel paragrafo 18.15 punto b) del Bando il periodo:

*“(...) piena e libera disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzata l’iniziativa per un periodo non inferiore a **3 anni** dalla data di ultimazione dell’investimento e sino al completamento del piano di rimborso della quota del contributo soggetto a restituzione (...)”*

con il seguente:

*“(...) piena e libera disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzata l’iniziativa per un periodo non inferiore a **5 anni** dalla data di ultimazione dell’investimento e sino al completamento del piano di rimborso della quota del contributo soggetto a restituzione (...)”*

- sostituire nel paragrafo 19.1 del Bando il periodo:

*“Il Servizio Mercato del Lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico effettua a suo insindacabile giudizio tutte le verifiche documentali/d’ufficio nonché le visite ispettive (...) dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, fino ai **tre anni** successivi alla data di ultimazione degli investimenti ...”*

con il seguente:

*“Il Servizio Mercato del Lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico effettua a suo insindacabile giudizio tutte le verifiche documentali/d’ufficio nonché le visite ispettive (...) dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, fino ai **cinque anni** successivi alla data di ultimazione degli investimenti”*

3. **Approvare** il differimento della data di scadenza per la consegna delle istanze di partecipazione al Bando *de quo* in modo da poter garantire, alla luce delle modifiche ed integrazioni intervenute con il presente atto, in virtù di *par condicio*, il medesimo tempo a tutti i soggetti interessati per la redazione e consegna del progetto di investimento fissandone il nuovo termine nelle ore 12.00 del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line;
4. **Stabilire** che per coloro che nel frattempo hanno presentato l’istanza di partecipazione, sarà garantita la facoltà di rettificare, sostituendo la proposta progettuale presentata, con una nuova in linea con le disposizioni del presente provvedimento;
5. **Disporre** la pubblicazione del Testo compilativo del Bando con le modifiche di cui al precedente punto 2) e dell’**Allegato 9_Elenco codici ATECO** di cui al punto 1) sul sito internet del Comune di Napoli;
6. **Precisare** che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Sottoscritta digitalmente da
il Dirigente del Servizio
Mercato del lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico
Dott.ssa Maria Grazia Blasio

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (CAD). La presente determina è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 85/2005.